

Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA Tel.: 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: www.crlazio.org e-mail: crlnd.lazio01@figc.it



Stagione Sportiva 2016/2017 Comunicato Ufficiale N°179 dell'1/12/2017

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 30 novembre 2017 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, ALESSANDRO DI MATTIA,

GIAMPAOLO PINTO

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. MONTE GROTTE CELONI 1964 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ASSISTENTE ARBITRALE OWUSU ISRAEL RABBI FINO AL 30/06/2021 E DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE PIERVINCENZI GUIDO PER 5 GIORNATE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.106 LND DEL 12/10/2017 (Gara: FRASCATI CALCIO – MONTE GROTTE CELONI 1964 del 7/10/2017 – Campionato Juniores Regionali "B")

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell'assistente arbitrale OWUSU Israel Rabbi al 31/12/2020.

La decisione relativa alla squalifica a carico dell'allenatore PIERVINCENZI Guido nonché l'esito della tassa reclamo sono stati pubblicati sul Comunicato Ufficiale n.139 del 3/11/2017.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

RECLAMO DELLA SOCIETA' ASDPOL REAL PIEDIMONTE S GERMANO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 400,00, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GENNARI FRANCESCO PER 5 GARE E DEL CALCIATORE CICALA GENNARO PER 3 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.158 LND DEL 16/11/2017

(Gara: VIRTUS TECCHIENA – REAL PIEDIMONTE S GERMANO del 12/11/2017 – Campionato di Prima Categoria)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l'ammenda ad € 300,00 confermando, altresì, le rimanenti decisioni impugnate.

La tassa reclamo va restituita.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. F.C. CASALATTICO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE D'AGOSTINI LORENZO PER 5 GIORNATE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.16 LND DEL 16/11/2017

(Gara: F.C. CASALATTICO - NUOVA SANT'ELIA dell'11/11/2017 - Campionato di Terza Categoria Frosinone)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata. In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. LA RUSTICA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CIUCCI MASSIMILIANO PER 4 GIORNATE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.44 LND DEL 23/11/2017

(Gara: FIDENE - LA RUSTICA del 19/11/2017 - Campionato Juniores Provinciali Roma)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata. In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. VICOVARO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CECCARELLI PAOLO PER 4 GIORNATE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.157 LND DEL 15/11/2017

(Gara: GUIDONIA - VICOVARO del 12/11/2017 - Campionato di Promozione)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata. In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni

Pubblicato in Roma il 1° dicembre 2017

IL SEGRETARIO Claudio Galieti IL PRESIDENTE Melchiorre Zarelli